Automobile Club d'Italia

DECISIONE DI CONTRARRE

LA RESPONSABILE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DI VENEZIA

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip *"Gas Naturale 17"* mediante ordinativo di fornitura a prezzo variabile, nell'ambito del lotto n. 4 per la regione VENETO, aggiudicato alla società EDISON ENERGIA SPA. Rettifica durata contrattuale.
CIG Convenzione: B620749A75
CIG derivato: BCFEB77332

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025 - registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2025, n. 553 - con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'ACI il generale C.A. cong. Tullio del Sette, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che ha esercitato per il periodo 04 marzo 2025 al 18 marzo 2026;

VISTA la deliberazione n. 388 del 22 dicembre 2025 del Commissario Straordinario, con la quale è stato nominato, per il periodo 1° gennaio 2026 - 31 dicembre 2028, Segretario Generale il Dottor Annibale Ferrari;

VISTO che in data 11 febbraio 2026 si è insediato nell'incarico di Presidente dell'Automobile Club d'Italia, a seguito di decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 2026, registrato presso la Corte dei Conti, I'Avv. Antonino Geronimo La Russa e in data 18 marzo 2026 si è conclusa la gestione commissariale a seguito dell'insediamento dei nuovi Organi collegiali di amministrazione;

VISTO il vigente Ordinamento del Servizi approvato con determina del Segretario Generale dell'ACI n. 28 del 5 maggio 2026 che recepisce le modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 9 aprile 2026;

VISTI gli artt. 7, 18 e 20 del *Regolamento di Organizzazione dell'ACI*, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo e aggiornato con le modifiche apportate dal Commissario Straordinario di Ente con deliberazione n.450 del 9 febbraio 2026;

VISTO il *"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2026-2028,* adottato con Deliberazione n. 462 del 24 febbraio 2026 del Commissario Straordinario;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";

VISTO il "*Codice di comportamento dell'ACI*", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015, integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2021 e aggiornato con Delibera del Consiglio Generale del 24 gennaio 2024;

VISTO il "*Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione*", deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell'8 aprile 2019 ed approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio generale del 27 gennaio 2021 e, per ultimo, con Delibera Commissario Straordinario n. 187 del 4 luglio 2025;

VISTO il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2026-2028*" (PIAO), adottato con deliberazione n. 419 del 28 gennaio 2026, in conformità al D.P.R. n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022, ed, in particolare, la Sezione II: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione";

VISTO il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI* deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 23 giugno 2022 e modificato con Deliberazione n. 471 del 3 marzo 2026 del Commissario Straordinario;

VISTO il *Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente*, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, aggiornato con Determinazione n. 4004 del 27/06/2024, con particolare riferimento agli articoli 9 e 10, e da ultimo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 259 del 12 settembre 2025;

VISTO il provvedimento prot. n. 11052/25 del 18.11.25, con il quale il Commissario Straordinario ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15.11.2025 e scadenza al 14.11.2027, l'incarico di Responsabile del Pubblico Registro Automobilistico di Venezia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice dei contratti pubblici, successivamente integrato e modificato dalle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 recante "*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*" (di seguito denominato anche "Codice");

VISTO il budget annuale per l'anno 2026, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell'Ente n.357 del 09.12.2025 di assegnazione del budget annuale di gestione per l'anno 2026 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2026, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale, ha stabilito in € 40.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Responsabili degli Uffici PRA possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.14, comma 4, del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale messimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art.48, comma d , 1 comma del D.Lgs. n.36/2023, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, in particolare dei principi del risultato e della fiducia, sanciti rispettivamente agli articoli 1 e

2, nonché del principio di rotazione sancito nell'art.49 del predetto Codice;

PRESO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono entrate in vigore le norme specifiche previste dal D. Lg. 36/2023 sulla "*digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti"* (parte II, artt. 19-36), e che, pertanto, le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici devono svolgersi mediante piattaforme di approvvigionamento digitale, fatta eccezione per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00, per i quali è ancora possibile utilizzare, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, come da Comunicato del Presidente ANAC in data 18 giugno 2025;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del RUP, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i e l'art.15 del Codice dei contratti pubblici, che prevede un Responsabile Unico del Progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salvo la nomina di un Responsabile del Procedimento per una o più delle predette fasi;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile Unico del progetto in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Progetto;

VISTO l'art.1, comma 7, del D.L. n.95/2012, convertito nella L. n.135/2012, come modificato dall'art.1, comma 494 della L. 28/12/2015 n.208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'art.1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO l'art.58, comma 1, della legge 388/2000 che ha conferito all'organismo societario Consip SpA, il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art.26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

VISTI i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, con i quali il Ministero ha affidato alla Consip SpA, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, la conclusione, per conto del Ministero medesimo e delle altre pubbliche amministrazioni, delle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni stesse, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici,

telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema ed al controllo e monitoraggio dei consumi e della spesa pubblica;

CONSIDERATO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura, nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

RICHIAMATA la propria decisione di contrarre n.4 del 16/09/2026 con la quale si autorizzava l'adesione alla Convenzione Consip "Gas Naturale 17", mediante ordinativo di fornitura a prezzo variabile, nell'ambito del lotto n 4 per la regione Veneto, aggiudicato alla società Edison Energia S.p.A., per la durata di 15 mesi, a decorrere dal 01/01/2027, data di attivazione, e sino al 31/03/2028, in quanto, per le sole forniture attivate nel primo trimestre dell'anno, la durata è prevista fino al 31 marzo dell'anno successivo, alle condizioni ed ai termini stabiliti nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza dei quantitativi massimi disponibili;

CONSIDERATO, tuttavia, che, l'ordinativo di fornitura di cui prima è stato confermato per una durata contrattuale di 12 mesi, con decorrenza dall'01.01.2027 e scadenza al 31.12.2027, come da comunicazione del 23/09/2026, pervenuta dall'indirizzo mail convenzione.pa@edison.it;

RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la durata del contratto di fornitura con Edison Energia S.p.A., stabilendone il periodo di vigenza in dodici mesi, con decorrenza dall'01.01.2027 e scadenza al 31.12.2027, anziché in quindici mesi, come da propria decisione n. 4 del 16/09/2026, già richiamata;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento, nel tempo, degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

VISTI l'art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e le istruzioni operative dell'ANAC, che stabiliscono che sono esclusi dal versamento del contributo le fattispecie di contratti di adesione ad accordi quadro o convenzioni;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. B620749A75 e che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è il n. **BCFEB77332**;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i., l'art.58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs.n.36/2023 e s.m.i, il D.P.R. N.207/2010, per la parte applicabile, il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, la Convenzione "GAS NATURALE 17" per il lotto 4, stipulata tra Consip e EDISON ENERGIA SPA ed i relativi allegati, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

ASSUME LA SEGUENTE DECISIONE

Sulla base delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- Richiamata la propria decisione di contrarre n. 4 del 16/09/2026, con la quale si autorizzava

l'adesione alla Convenzione Consip “Gas Naturale 17", mediante ordinativo di fornitura a prezzo variabile, nell’ambito del lotto n 4 per la regione Veneto, aggiudicato alla società Edison Energia S.p.A., per la durata di 15 mesi, a decorrere dal 01/01/2027, data di attivazione, e sino al 31/03/2028, per una spesa presunta di € 12000,00, IVA esclusa;

- Considerato**,** tuttavia, che, l'ordinativo di fornitura di cui prima è stato confermato per una durata contrattuale di 12 mesi, come da comunicazione del 23/09/2026, pervenuta dall'indirizzo mail convenzione.pa@edison.it;

Si rettifica la durata del contratto di fornitura con la società Edison Energia S.p.A., stabilendone il periodo di vigenza in dodici mesi, con decorrenza dall'01.01.2027 e scadenza al 31.12.2027.

La spesa presunta di € 12.000,00, oltre IVA, verrà contabilizzata nel conto di costo n. 410723002 a valere sul budget di gestione assegnato all’Ufficio P.R.A. di Venezia, quale Unità Organizzativa Gestore 4971, C.d.R. 4970, per l'esercizio finanziario 2027.

Il sistema CIG dell’ANAC ha assegnato alla presente procedura il CIG derivato **BCFEB77332**.

La sottoscritta assume la Responsabilità di progetto di cui all’art.15 del D.Lgs n.36/2023.

Si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’assunzione del provvedimento.

Si dispone che, ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 23/2023, il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, venga pubblicato secondo quanto stabilito nel D.Lgs. 33/2013, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

La Responsabile del P.R.A di Venezia
Dr.ssa Giusy Aronica

Firmato da Giusy Aronica il 27-10-2026